

## Emergenza Covid-19 ♦ Update/26 ♦ 24.04.2020



### In evidenza ⇒ Operatività “GARANZIA ITALIA” Sace

- ♦ **ART.1 DECRETO LIQUIDITA': la task force SACE-ABI annuncia l'avvio della operatività di “GARANZIA ITALIA”.**

La task force Sace-Abi ha annunciato l'avvio della operatività di “Garanzia Italia”, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, verranno concessi finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19, come previsto dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile.

- ♦ **INAIL: Fase 2 - documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.**

In previsione della fase di riapertura delle attività produttive per il prossimo 4 maggio, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l'INAIL - ha approvato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

### ULTIM'ORA!

- ▶ **Aggiornato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato lo scorso 14 Marzo.**

E' stato **condiviso** oggi 24 Aprile tra Governo e parti sociali un **aggiornamento** del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 Marzo 2020.



► **ART.1 DECRETO LIQUIDITA': task force SACE-ABI annuncia l'avvio della operatività di "GARANZIA ITALIA".**



*È operativa "Garanzia Italia". Tutti i dettagli sul portale della Sace, con le informazioni sulle garanzie e un simulatore sugli importi finanziabili.*

- **E' divenuta operativa "Garanzia Italia"**, il nuovo strumento per sostenere, con la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle imprese, come previsto dall'Art.1 del D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", che ha stanziato allo scopo 200 miliardi di euro.
- **Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020** e permetteranno alle imprese di **ottenere liquidità** (si auspica in tempi brevi) garantendo continuità alla loro operatività.
- **Il prestito può essere attivato da qualsiasi impresa**, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, purché abbia sede in Italia, non sia stata in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma abbia subito danni dall'emergenza coronavirus e abbia già utilizzato fino a completa capienza il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono ammessi a garanzia i prestiti, richiesti fino al 31 dicembre 2020, che siano **destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali con sede in Italia.**
- **Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato.
- **L'accordo tra Sace e Abi** (l'Associazione bancaria italiana) **sul disciplinare** che regola condizioni e termini della nuova "**Garanzia Italia**", consente la presentazione delle richieste.  
[https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/comunicato-stampa-sace-abi-operativita%20C3%A0.pdf?sfvrsn=68f8c3be\\_6](https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/comunicato-stampa-sace-abi-operativita%20C3%A0.pdf?sfvrsn=68f8c3be_6)
- **Con la messa a punto del manuale operativo e della piattaforma dedicata per le banche**, lo strumento previsto dal decreto liquidità è pienamente operativo, infatti la task force ha definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di Sace a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti.

- **Il rilascio delle garanzie a favore delle banche – già accreditate o che ne faranno richiesta – avverrà online** attraverso il [portale dedicato “Garanzia Italia”](#) sviluppato da Sace, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato.
- **Lo strumento permette alle banche (previo accreditamento sul portale) e quindi alle imprese richiedenti i finanziamenti, di ottenere on line - in 48 ore - il rilascio della garanzia** che, una volta ottenuta, permetterà all’istituto finanziatore di erogare il prestito.
- **Il portale “Garanzia Italia” è stato programmato in modo da poter ricevere e gestire richieste per operazioni singole e multiple** e i controlli di conformità sui documenti presentati dalle banche per i loro clienti avverrà in maniera automatizzata.
- Secondo quanto riportato sul sito di SACE le imprese interessate a richiedere un finanziamento con garanzia di stato dovranno procedere come segue:

**1**

**Step 1**

L'**impresa richiede**, alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia, **un finanziamento** con garanzia dello Stato.

**2**

**Step 2**

Il **soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità**, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, **inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE**.

**3**

**Step 3**

**SACE** processa la richiesta e, **riscontrato l'esito positivo del processo di delibera**, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed **emette la garanzia, controgarantita dallo Stato**.

**4**

**Step 4**

Il **soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto** con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

- **Le banche e le imprese accedendo al portale di SACE [www.sacesimest.it/garanziaitalia](http://www.sacesimest.it/garanziaitalia) potranno anche utilizzare un SIMULATORE** che, previo inserimento di alcuni parametri economici e finanziari relativi al bilancio 2019 dell'impresa richiedente, **fornirà una prima indicazione dell'importo finanziabile e delle relative opportunità offerte Decreto Liquidità**.

► Secondo quanto previsto dal decreto e riportato sul sito SACE le procedure per richiedere i finanziamenti sono di due tipi:

- **procedura semplificata rivolta alle imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti inferiore a 5.000 e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro;**
- **procedura ordinaria rivolta a imprese con fatturato globale (a livello consolidato se appartenenti ad un gruppo) uguale o superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia (a livello consolidato se appartenente ad un gruppo) uguale o superiore a 5.000 e per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro.**

N.B. Per accedere ai finanziamenti le imprese devono avere sede in Italia e destinare i finanziamenti richiesti a stabilimenti italiani.

► **Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà avere durata superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento di 12, 18 o 24 mesi e verrà rilasciato a condizione che sia di ammontare non superiore all'importo maggiore tra:**

- **il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019**, risultante da bilancio o dichiarazione dei redditi;
- **e il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019**, come risultante da bilancio o dati certificati.

Sul sito di SACE è disponibile anche una sezione FAQ risposte in merito alle procedure e ai requisiti per ottenere i finanziamenti.

### → **LA CIRCOLARE ABI alle banche sulle garanzie dei prestiti.**

L'Abi, con propria circolare del 21 Aprile 2020 ha dunque fornito alle banche informazioni sulle modalità operative concordate fra Sace e Abi per l'accesso alle garanzie per i finanziamenti che saranno erogati dalle banche alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

**La circolare Abi illustra le principali modalità operative, con particolare riferimento al rilascio delle garanzie**, sulle quali viene richiamata la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo delle banche.

La circolare Abi contiene anche il **"Manuale Operativo"** e le **"Condizioni generali"** del contratto di garanzia con tutti i documenti connessi.

[https://www.assiv.it/abi-lettera-circolare-del-21-aprile-2020-modalita-operative-per-il-rilascio-delle-garanzie-di-cui-allart-1-del-dl-8-aprile-2020-n-23/?wppcp\\_file\\_download=yes&wppcp\\_file\\_id=4472&wppcp\\_post\\_id=4476](https://www.assiv.it/abi-lettera-circolare-del-21-aprile-2020-modalita-operative-per-il-rilascio-delle-garanzie-di-cui-allart-1-del-dl-8-aprile-2020-n-23/?wppcp_file_download=yes&wppcp_file_id=4472&wppcp_post_id=4476)

► **INAIL: Fase 2 - documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.**



*In previsione della fase di riapertura delle attività produttive per il prossimo 4 maggio il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l’INAIL - ha approvato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Il documento parte dalla premessa che l’adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, consente, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione. \_\_\_\_\_*

Il documento, pubblicato il 23 Aprile 2020, è stato acquisito dalla Task Force presieduta da Vittorio Colao e contiene indicazioni mirate ad **affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive** e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. Il modello di analisi del rischio proposto evidenzia **tre aspetti valutativi**:

- 1. **l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;**
- 2. **il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;**
- 3. **il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.**

Il documento si compone di **due parti**:

► **A. la prima riguarda la predisposizione di una metodologia di “valutazione integrata del rischio”**, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. Si tratta di un indice che prende in considerazione **le criticità delle attività svolte da ogni singolo dipendente e dalla possibilità di assembramenti in base alle nuove norme del distanziamento sociale**. Una prima lista delle attività è già pronta e divide i settori produttivi in tre colori: verde (basso rischio), giallo (medio) e rosso (alto).

► **B. misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici:** anche in considerazione di quanto già contenuto nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 in merito alle **misure di prevenzione e protezione**, il documento indica che *“in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria”*.

Per quanto riguarda la prima parte, il rischio da contagio nel corso dell'attività lavorativa viene classificata secondo **tre variabili**:

1. **esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. **settore sanitario**, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
2. **prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
3. **aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, alberghiero, commercio al dettaglio, spettacolo, istruzione, etc...).

I profili di rischio possono poi assumere una “diversa entità, ma allo stesso tempo modularità”, in considerazione:

- **delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi;**
- **delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.**

Inoltre *“va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti ‘terzi’, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni”*.

Riguardo alla **metodologia di valutazione integrata** viene poi riportata una **matrice di rischio** e, a titolo esemplificativo anche una **tabella** che *“illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati”*.

Il documento indica che sulla base dell'approccio evidenziato relativo alla matrice di rischio, si possono adottare *“una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori”*.

**Per quanto riguarda la seconda parte**, il focus è sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

Conseguentemente, viene individuato **un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato per il ritorno progressivo al lavoro**, che consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, la garanzia di adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

*Il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" si compone di 32 pagine nelle quali vengono affrontati molti aspetti; in questa sede ne abbiamo toccati alcuni più di carattere metodologico, per i necessari approfondimenti, si rinvia al documento originale, disponibile a questo link:*

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf>

► **Aggiornato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato lo scorso 14 Marzo.**

E' stato **condiviso** oggi 24 Aprile tra Governo e parti sociali un **aggiornamento** del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 Marzo 2020.

**La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute** e, pur confermando tutti i punti del precedente Protocollo, aggiunge **nuove disposizioni** a partire da quella relativa alla **sospensione delle attività** in carenza di sicurezza.

Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che ***“la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”***.

Un'altra novità riguarda poi il tema dell'**informazione**. Si indica che ***“l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”***.

In attesa di comunicazioni ufficiali sulla sua entrata in vigore, **continua ad essere efficace il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020.**

Allegiamo la **bozza** che è stata condivisa e, appena disponibile, pubblicheremo la versione ufficiale, con le indicazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza da attuare.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Per informazioni e/o comunicazioni,<br/>contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518<br/>oppure inviare una mail di segnalazione a <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>                              | <p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p> |